



CITTA' DI OTRANTO

Provincia di Lecce

Ordinanza N. 13 del 26/06/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, SFALCIO DELLA VEGETAZIONE, POTATURA DELLE ALBERATURE E PULIZIA DI TERRENI, FONDI, GIARDINI, CORTILI E AREE PRIVATE AI FINI DELLA TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE PUBBLICA, DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Premesso che:

- la crescita incontrollata della vegetazione spontanea e delle essenze arboree determina un aumento del rischio di incendi nonché possibili fenomeni di ostruzione di fossi, canali e opere di scolo destinate al regolare deflusso delle acque meteoriche;
- l'abbandono e la mancata manutenzione di terreni, giardini e aree private favoriscono il proliferare di insetti, roditori, rettili e altri animali potenzialmente nocivi per la salute e la sicurezza pubblica;
- la presenza di vegetazione infestante, sterpaglie e accumuli di materiale vegetale costituisce potenziale causa di pericolo per l'igiene pubblica, il decoro urbano e la pubblica incolumità;
- pervengono frequentemente all'Amministrazione Comunale segnalazioni da parte di cittadini concernenti situazioni di degrado e inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalla presenza di terreni, giardini privati e aree incolte non adeguatamente mantenuti;

Considerato che:

- l'approssimarsi della stagione estiva comporta una significativa crescita della vegetazione spontanea e un conseguente incremento del rischio di incendi boschivi e di interfaccia;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 299 del 25.05.2026 è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio regionale nel periodo compreso tra il 15 giugno 2026 e il 15 settembre 2026;
- si rende necessario adottare misure preventive volte a garantire la tutela della salute pubblica, la sicurezza della circolazione stradale, il regolare deflusso delle acque meteoriche e il mantenimento del decoro urbano;
- l'omessa manutenzione delle aree private prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico può determinare situazioni di pericolo per la circolazione veicolare e pedonale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

VISTA la L.R. 38 del 12 dicembre 2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”;

VISTA la L.R. 53/2019 “Sistema Regionale di protezione civile”;

VISTI gli artt. 913, 915, 916, 917 del codice civile, i quali individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d’acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d’acqua e agli utilizzatori degli stessi;

VISTI gli artt. 29-31-32-33 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ssimm.ii.;

VISTO l’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO necessario ed urgente adottare misure finalizzate alla prevenzione degli incendi, alla tutela dell’igiene e della salute pubblica, alla salvaguardia delle sicurezza della circolazione stradale e alla conservazione del decoro urbano;

DATO ATTO che, in caso di incendi o danni derivanti dall’omessa manutenzione delle aree private e delle pertinenze prospicienti la pubblica via, possono configurarsi responsabilità civili e penali a carico dei proprietari o dei soggetti obbligati;

TENUTO CONTO, inoltre, che il presente provvedimento è rivolto alla generalità dei soggetti interessati e che, pertanto, non trova applicazione l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L.241/1990;

ORDINA

alla generalità dei proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, fondi, aree incolte, giardini, cortili e spazi privati ricadenti all’interno del territorio comunale, di provvedere, a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, all’esecuzione degli interventi di manutenzione, pulizia e bonifica dei terreni, fondi e aree di cui in premessa.

In particolare, di provvedere al mantenimento costante delle predette aree in condizioni di pulizia e sicurezza per tutta la durata del periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, fissato dal 15 giugno al 15 settembre 2026, nonché successivamente ogniqualvolta si renda necessario al fine di prevenire rischi per la salute pubblica, la sicurezza e il decoro urbano.

Nello specifico dovranno essere effettuati:

- a) sfalcio dell’erba, delle sterpaglie e della vegetazione infestante, con successiva rimozione del materiale di risulta;
- b) la potatura e la regolarizzazione di alberi, arbusti e siepi, con particolare riferimento alla vegetazione che:
 - interferisce con la visibilità in prossimità di intersezioni, curve e accessi stradali;
 - invade marciapiedi, strade, percorsi pedonali e spazi pubblici;
 - si protende oltre i confini della proprietà privata arrecando pregiudizio alla sicurezza e alla libera circolazione;
- c) la completa bonifica delle aree mediante eliminazione di rovi, vegetazione secca, accumuli di materiale combustibile, rifiuti e qualsiasi altro elemento suscettibile di costituire pericolo di incendio o ricettacolo per animali infestanti;
- d) la pulizia e manutenzione di fossi, canali di scolo, cunette e opere di drenaggio insistenti sulle proprietà private, al fine di garantirne la piena funzionalità e il regolare deflusso delle acque meteoriche.

DISPONE

- che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura delle fosse in genere sia rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e sia smaltito nelle forme previste dalle vigenti normative in materia;
- che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l’ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell’ente proprietario ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. ii. (Nuovo Codice della Strada) e articolo

n. 21 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm. ii. (Regolamento d'esecuzione) per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale. Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale di questo comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale;

DEMANDA

All'Ufficio di Polizia Municipale il compito di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, assicurandosi che gli interventi di manutenzione e pulizia vengano eseguiti e di adottare le necessarie azioni in caso di inadempimento, in conformità con le disposizioni di legge applicabili.

AVVERTE

- che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, da euro 25,00 a euro 500,00, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave prevista da altre disposizioni normative;
- che i trasgressori hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dal precedente capoverso nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981 e ss. mm. e ii.;
- che, in caso di inadempimento, il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, con recupero delle spese sostenute a carico dei soggetti obbligati, fatta salva ogni ulteriore azione prevista dalla legge;
- che ogni responsabilità civile e penale derivante dall'inosservanza della presente ordinanza resta a carico dei soggetti obbligati.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce entro il termine di gg. 60 dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di gg. 120 decorrenti dalla medesima data

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nei luoghi pubblici maggiormente frequentati (esercizi pubblici, uffici pubblici).

SINDACO
f.to Avv. Francesco BRUNI